

Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 48

(Applicazione delle disposizioni della presente legge, cessazione di uffici ed abrogazione di leggi e norme incompatibili)

Le disposizioni contenute nella presente legge trovano applicazione a decorrere dal 1 ottobre 1981.

Con effetto da tale data cesseranno gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali.

Altresì, con effetto dalla stessa data, le leggi regionali 14 novembre 1967, n. 25, 14 aprile 1970, n. 11, e l' articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, nonché le norme comunque incompatibili con la presente legge, sono abrogate.